

COMUNE DI STIO

(Provincia di Salerno)

UFFICIO TECNICO

Registro Generale n. 169 del 16/9/10

SERVIZIO USI CIVICI

DETERMINA DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

N. **85** DEL **16/09/2010**

OGGETTO:

LR 17/03/1981 N. 11 - AFFRANCO TERRENI IN LOCALITA' SAN LUCIDO
DEL COMUNE DI STIO - ISTANZA "TROTTA FILIPPO" -

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Premesso che:

- il nostro territorio è gravato da uso civico, regolato una volta dal Commissariato per la liquidazione degli Usi Civici e ora dalla Regione Campania - Settore Usi Civici, che opera in conformità alla LR 17/03/1981, n.: 11 oltre che della normativa in generale;
- in tempi più o meno remoti, parte dei terreni demaniali furono quotizzati e assegnati alle famiglie bisognose che li richiedevano; assegnazioni che successivamente furono generalmente legittimate con apposite Ordinanze Commissariali, per effetto delle quali la situazione catastale di quei terreni fu portata:
 - a) comune di Stio concedente;
 - b) assegnatario, livellario al Comune;
- situazione che permane ancora oggi, praticamente nella generalità dei casi, il che non consente il normale aggiornamento catastale e quanto ad esso connesso (compravendite, donazioni ecc.);
- é pervenuta in data 10/09/2009 prot. n.: 2624 richiesta a firma di **TROTTA Filippo**, nato a Stio il 12/07/1934, ivi residente in Via Mazzini, tendente ad ottenere il diritto di affrancazione del canone enfiteutico relativamente al fondo denominato "Frieri", ubicato nella medesima località di questo Comune, riferimento catastale:

| NR | COMUNE | LOCALITÀ | FG | MAPPALE | ARE | NATURA DEL TERRENO |
|-----------------------------------|--------|------------|----|---------|-------|---------------------|
| 01 | Stio | San Lucido | 5 | 119 | 14.60 | seminativo arborato |
| 02 | | | | 120 | 01.64 | |
| 03 | | | | 121 | 25.00 | |
| SUPERFICIE COMPLESSIVA MQ >>>>>>> | | | | 54.24 | | |

successivamente integrata con la documentazione amministrativa di rito:

- o atto pubblico rep. n.: 3519 del 24/03/1941 racc. n.: 4210, a rogito del Notaio Dr Amedeo Gaudiani;
- o dichiarazione sostitutiva di atto notorio, resa ai sensi dell'art. 46 del DPR n.: 28/12/2000 n.: 445, inerente il rapporto di parentela tra il richiedente l'affranco e l'assegnatario originario del fondo e la posizione in ordine al pagamento del canone;
- o dichiarazione sostitutiva di atto notorio, resa ai sensi dell'art. 46 del DPR n.: 28/12/2000 n.: 445, inerente il possesso, risalente agli anni '60, dunque, ultraventennale esercitato sul fondo e la posizione in ordine al pagamento del canone, che conferisce all'istante il titolo per richiedere ed ottenere l'affranco del canone enfiteutico;

CIO' posto;

ATTESO che:

- occorre procedere nell'affranco del canone enfiteutico, in quanto, come ribadito sia dalla Corte di Cassazione (Cass. Civ. III, 23/06/1993, n.: 6940 e n.: 8673 del 08/08/1995) che dall'Avvocatura Generale dello Stato (parere n.: CS/2749/02 del 15/01/2004), è il provvedimento di legittimazione che conferisce al destinatario la titolarità di un diritto soggettivo perfetto, di natura reale, sul terreno che ne è oggetto, costituendone titolo legittimo di proprietà e di possesso;
- il Comune di Stio, quale risulta dal catasto Terreni, è concedente, dunque, ha titolo per l'affranco del livello richiesto;
- il Codice Civile, da una lettura coordinata degli artt. 971, 1876, 1869, indica che l'affrancazione dei canoni enfiteutici, dei censi, dei livelli e delle altre prestazioni perpetue ha luogo con il pagamento della somma risultante dalla capitalizzazione del canone annuo sulla base degli interessi legali, con le modalità procedurali fissate da leggi speciali;
- non essendo stato possibile, dagli atti di Ufficio e dalla documentazione presentata dal richiedente, risalire al canone annuo per cui, in luogo di detto canone attualizzato, il prezzo di affrancazione viene determinato in conformità alla Circolare della Regione Campania Settore Primario Bilancio e Credito Agrario n.: 2007.0813776/59 del 28/09/2007, ad oggetto: "Adeguamento dei canoni di natura enfiteutica sui terreni di uso civico", la quale dispone che il prezzo di affrancazione sia pari a 15 volte l'ammontare del canone già corrisposto (ex art. 9 della legge 1138/1974), pari a sua volta al reddito dominicale maggiorato dell'80%;
- sulla base di tale criterio, il prezzo di affrancazione relativo al terreno gravato da canone livellario a favore del Comune di Stio, ammonta ad € 459,45 (quattrocinquantanove/45), come evincesi dal prospetto che segue:

| FG | PARTICELLA | REDDITO DOMINICALE | | PER 15 | PREZZO DI AFFRANCAZIONE |
|----------------|------------|--------------------|---------------------|--------|-------------------------|
| | | CATASTALE | MAGGIORATO DELL'80% | | |
| 5 | 119 | 4,15 | 24,102 | 361,53 | 361,53 |
| | 120 | 7,10 | | | |
| | 121 | 2,14 | | | |
| TOTALE >>>>>>> | | 13,39 | | | |

Considerato che nulla osta all'affrancazione del livello in questione, in quanto il Comune di Stio non ha alcun interesse a conservare la qualità di concedente del fondo in parola, trattandosi di prestazioni ormai desuete e prive di alcuna pratica utilità;

Dato atto che il livellario dovrà versare al Comune di Stio il predetto importo prima di dar corso alla procedura di affrancazione;

Visti:

- l'Ordinanza di legittimazione 29/09/1939 e 14/05/1951 del Commissario per la liquidazione degli Usi Civici in Napoli;
- l'art. 969 del Codice Civile, per effetto del quale deve ritenersi estinto da parte del Comune il diritto alla riscossione del canone, che non l'abbia riscosso da oltre un ventennio;
- parimenti, la Legge 29/01/1974, n.: 16, dal cui disposto evincesi che i rapporti costituiti anteriormente alla data del 28/10/1941, sono da considerarsi estinti, per i quali il canone sia inferiore ad (£. 1.000) € 0,52 (zero/52);
- la Legge 18/12/1970 n.: 1138, modificativa della Legge 22/07/1966 n.: 607, e s. m. e i.;
- la deliberazione del Consiglio Comunale n.: 34 del 27/09/2004;
- la LR 17/03/1981 n.: 11 e più in generale la normativa vigente in materia;
- gli atti in possesso dell'Ufficio;

IN virtù del Decreto Legislativo 18/08/2000, n.: 267, nonché della deliberazione della Giunta Comunale n.: 137 del 27/11/1998 e successivi aggiornamenti e/o provvedimenti attuativi:


DETERMINA

- 1) **LA PREMESSA** e gli atti in essa menzionati sono da considerarsi parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
- 2) **DARE ATTO** del fatto il versamento effettuato, di € 361,53 (trecentosessantuno/53), di cui alla ricevuta C/C/P. n.: 188 del 14/09/2010, è congruo, a termini della Circolare della Regione Campania Settore Primario Bilancio e Credito Agrario n.: 2007.0813776/59 del 28/09/2007;
- 3) **ACCOGLIERE** l'istanza del richiedente in premessa generalizzato e, per l'effetto,
- 4) **AUTORIZZARE** la cancellazione del livello relativo al fondo denominato "San Lucido", ubicato nella medesima località di questo Comune, riferimento catastale:

| NR | COMUNE | LOCALITÀ | FG | MAPPALE | ARE | NATURA DEL TERRENO |
|------------------------------------|--------|------------|----|---------|-------|---------------------|
| 01 | Stio | San Lucido | 5 | 119 | 14.60 | seminativo arborato |
| 02 | | | | 120 | 01.64 | |
| 03 | | | | 121 | 25.00 | |
| SUPERFICIE COMPLESSIVA MQ >>>>>>>> | | | | 54.24 | | |

- 5) **PORRE** a carico del beneficiario ogni onere consequenziale (registrazione, trascrizione, voltura ed ogni altra operazione catastale per la cancellazione del livello dall' intestazione censuaria) al presente provvedimento;

- 6) **DARE ATTO** che le finalità del provvedimento si conformano agli obiettivi ed agli indirizzi contenuti negli atti programmatori dell'Ente;
- 7) **TRASMETTERE** la presente, in triplice originale, al Responsabile del Servizio Finanziario dell'Ente, per il relativo visto di competenza, ai fini dell'esecutività dell'atto ai sensi di legge.-


Il Responsabile dell'U.T.C.
del servizio e del procedimento
(Geom. Stefano Trotta)

SERVIZIO FINANZIARIO

VISTO, ai fini dell'esecutività dell'atto, ai sensi di legge.-

Stio, 18/09/2022

Il Responsabile del Servizio Finanziario
(Dr Mario D'AMBROSI)

